

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI BALZOLA

ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera a) della Legge Quadro 16 ottobre 1995 n. 447 e degli artt. 5 e 6 della L.R. 52/2000.

Relazione tecnica relativa alle modifiche occorse rispetto alla precedente zonizzazione, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n° n° 29 del 23/09/2003.

DATA: 15/01/2014

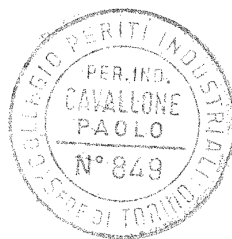
Comune di Balzola
IL SINDACO

COMUNE DI BALZOLA

Gruppo di lavoro interdisciplinare

- Geom. Livio Debernardi – *Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Balzola*

-
- per. Ind. Paolo CAVALLONE - Progest Studio Tecnico Associato – N° iscrizione 849 Collegio Periti Industriali delle province di AL – AT – TO – *Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 commi 7 e 8 della Legge 447/95.*



Paolo Cavallone

COMUNE DI BALZOLA

Indice

Principali norme di riferimento	4
Tecnici Competenti in acustica	4
1) Introduzione	5
2) Competenze dei Comuni	7
3) Classificazione acustica del territorio	8
4) Elementi utili all'attribuzione delle classi acustiche	10
5) Criteri per la classificazione acustica del territorio	14
6) Fasi operative	16
7) Elaborato	37
8) Adozione della zonizzazione acustica	38
9) Effetti della zonizzazione acustica per le Amministrazioni Comunali	39
10) Evoluzioni della zonizzazione acustica	45
11) Limiti normativi applicabili (Legge Quadro e D.P.C.M. 14/11/1997)	46

COMUNE DI BALZOLA

Principali norme di riferimento

Legge Quadro n. 447/95	Legge quadro sull'inquinamento acustico
L.R. n. 52/2000	Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico
D.G.R. n. 85-3802 del 06/08/2001	Criteri per la classificazione acustica del territorio (linee guida regionali)
D.G.R. n. 24-4049 del 27/06/2012	Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della L.R. 25 ottobre 2000, n. 52.

Tecnici Competenti in acustica

L'art. 6, comma 1 della Legge Quadro 447/95 prevede che i Comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti, provvedano alla classificazione acustica del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'art. 4 comma 1, lettera a) della stessa Legge. E' abilitato ad effettuare le misurazioni e verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti normative il **“tecnico competente in acustica ambientale”**, come definito dall'art. 2, comma 6 della Legge 447/95.

Ai sensi della legge 26 ottobre 1995 - n° 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, il tecnico:

- per. Ind. Paolo Cavallone - Progest Studio Tecnico Associato – N° iscrizione 849 Collegio Periti Industriali delle province di AL – AT – TO

è stato inserito dalla Regione Piemonte, rispettivamente con D.G.R. dell'11.11.96 - n° 52-13688, nell'elenco dei tecnici competenti al n° A79 ed abilitato a svolgere su tutto il territorio nazionale, ogni attività in materia di acustica ambientale.

COMUNE DI BALZOLA

1) Introduzione

La Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 ha stabilito i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico. La strategia legislativa è costituita da un'azione completa che prevede attività di *prevenzione ambientale* (classificazione acustica del territorio comunale, valutazione di impatto e clima acustico, ecc.) e di *protezione ambientale* (controllo dei livelli di inquinamento acustico, piani di risanamento, ecc.).

La Legge Quadro ha individuato in un sistema pubblico-privato il soggetto deputato all'attuazione della strategia di azione delineata, definendo in dettaglio le competenze per i vari enti (Stato, Regioni, Province, Comuni ed enti privati). Da tale contesto è emerso l'obbligo per le Amministrazioni Comunali di procedere alla classificazione acustica del territorio di competenza, in aree con esigenze acustiche omogenee (**zonizzazione acustica**).

L'art. 4 della Legge Quadro ha stabilito il termine entro il quale le Regioni devono definire i criteri con cui i comuni devono procedere alla zonizzazione acustica del territorio di competenza.

La ritardata emanazione della Legge Regionale ha portato alla pubblicazione nel giugno 2000 delle "*Linee guida per la classificazione acustica comunale*" da parte dell'A.R.P.A. Piemonte. Tale pubblicazione è la dettagliata testimonianza del vasto lavoro svolto dal Comune di Torino, dalla Provincia di Torino e dell'A.R.P.A. Piemonte per garantire la messa in atto del progetto di zonizzazione acustica "DISIA 2" ("*Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale*" del Ministero dell'Interno).

La finalità del progetto "DISIA 2" è stata la classificazione acustica della città di Torino e di 23 Comuni dell'area metropolitana torinese aventi caratteristiche diverse tra loro.

L'attività tecnica di approfondimento, utile al fine di pervenire alle proposte di classificazione acustica da adottarsi da parte dei comuni interessati, anche in conseguenza alla vastità ed alla complessità del progetto è stata svolta da un'organizzazione interdipartimentale tra le strutture A.R.P.A. Piemonte di Alessandria, Asti, Grugliasco, Ivrea e Torino, in qualità di soggetto esecutore dell'intervento di cui in precedenza.

Per ottenere risultati oggettivi è stato necessario stabilire un insieme di principi e metodologie che, opportunamente raccolti e sistematizzati, potessero trovare applicazione in via generale.

L'approccio operativo utilizzato per il progetto "DISIA 2" si è basato sulla gestione ed elaborazione dei dati territoriali esclusivamente con sistemi informatici.

COMUNE DI BALZOLA

Successivamente, in attuazione all'art. 4 della Legge Quadro, la Regione Piemonte ha emanato la L.R. n. 52 del 20 ottobre 2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*".

Le disposizioni di tale legge sono finalizzate alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione ed al risanamento dell'ambiente esterno e abitativo, nonché alla salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico derivante da attività antropiche.

In particolare gli artt. 3, 4 e 5 contengono le funzioni e le attività della Regione, Province e Comuni, gli artt. 6 e 7 dettano i contenuti e la procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio, mentre l'art. 14 detta i contenuti dei piani di risanamento acustico delle imprese.

L'art. 3 comma 3, lettera a) della L.R. ha demandato alla successiva emanazione da parte della Giunta Regionale le disposizioni relative alle linee guida per la classificazione acustica del territorio comunale.

L'importanza del progetto "DISIA 2" di cui in precedenza è stata fondamentale perché i risultati dei lavori e gli approfondimenti effettuati hanno costituito la base per l'elaborazione delle linee guida regionali, emanate con D.G.R. n. 85-3802 del 06/08/2001 "*Criteri per la classificazione acustica del territorio*".

Le indicazioni ed i criteri generali da utilizzare per la classificazione acustica del territorio sono indicati nei paragrafi successivi.

Nel paragrafo seguente è riportato invece l'elenco degli obblighi previsti dalla Legge Quadro e dalla L.R. 52/2000 per i Comuni.

Il presente piano di classificazione acustica del territorio comunale recepisce le modifiche urbanistiche attuate dal P.R.G.C. - Seconda Variante Generale - approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 27/04/2004, e dalla successiva Variante Parziale 2008 - approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 02/08/2008.

COMUNE DI BALZOLA

2) Competenze dei Comuni

L'art. 5 della L.R. n. 52/2000 contiene le funzioni dei comuni:

1. i comuni, in forma singola o associati, esercitano le competenze di cui all'art. 6 della Legge Quadro 447/95, attenendosi alle indicazioni impartite dalla Regione;
2. entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) delle linee guida regionali, i comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore a 10.000 abitanti predispongono la proposta di classificazione acustica ed avviano la procedura di approvazione; gli altri comuni provvedono entro ventiquattro mesi dalla stessa data;
3. ancor prima della scadenza dei termini di cui al punto 2, la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici;
4. ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica;
5. entro gli stessi termini indicati al punto 2, i comuni adeguano i propri regolamenti, o ne adottano uno specifico, definendo apposite norme per:
 - a) il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;
 - b) il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore;
 - c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore;
 - d) la concessione di autorizzazioni in deroga;
6. nell'ambito della propria competenza territoriale i comuni approvano i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto e i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose.

COMUNE DI BALZOLA

3) Classificazione acustica del territorio

Redigere un piano di classificazione acustica equivale ad attribuire ad ogni porzione del territorio comunale i limiti per l'inquinamento acustico ritenuti compatibili con la tipologia degli insediamenti presenti nella zona considerata, facendo riferimento alle classi acustiche definite nella **Tabella A** del **D.P.C.M. 14/11/97** di seguito riportate:

CLASSE I – aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III – aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV – aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V – aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI – aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

COMUNE DI BALZOLA

Il D.P.C.M. 14/11/97 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”* inoltre stabilisce i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità riferiti alle classe acustiche sopra elencate.

Lo stesso decreto introduce il concetto ed il significato delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e delle sorgenti sonore di cui all’art. 11 della Legge Quadro, costituenti aree con limiti assoluti di emissione ed immissione differenti per il rumore prodotto dalle infrastrutture stesse. Il decreto ha demandato all’emanazione di successivi decreti attuativi il compito di fissare i limiti di cui in precedenza nonché l’estensione delle fasce di pertinenza delle singole infrastrutture.

In questo quadro normativo si configurano il D.M. 31/10/97 *“Metodologia di misura del rumore aeroportuale”* ed il D.P.R. 18/11/98 n. 459 *“Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, in materia di inquinamento acustica derivante da traffico ferroviario”*.

Il D.M. 31/10/97 tratta il rumore di origine aeroportuale, definendo tra l’altro le caratteristiche delle aree di rispetto delle infrastrutture aeroportuali.

Il D.P.R. 18/11/98 n. 459 stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento da rumore avente origine dall’esercizio delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie esistenti e di nuova realizzazione, con esclusione delle tramvie e delle funicolari, definendo in dettaglio le caratteristiche ed i limiti assoluti di immissione delle fasce di pertinenza.

COMUNE DI BALZOLA

4) Elementi utili all'attribuzione delle classi acustiche

Il punto 3 delle linee guida regionali (D.G.R. 06/08/01 n. 85-3802) riporta gli elementi utili all'individuazione delle zone appartenenti alle diverse classi acustiche, in modo da favorire un approccio omogeneo nell'analisi delle norme tecniche di attuazione dei P.R.G., e per la conseguente determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazione d'uso e classi acustiche (Fase I), nonché al fine di fornire una serie di indicazioni per l'analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica (Fase II).

a) Classe I: Aree particolarmente protette

“Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.”.

Le aree da inserire in Classe I sono le porzioni di territorio per le quali la quiete sonora rappresenti un elemento di base per la loro fruizione. Il D.P.C.M. 14/11/97 indica dei casi esemplificativi: le aree ospedaliere e scolastiche, le aree destinate al riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico ed i parchi pubblici.

Le aree scolastiche ed ospedaliere vengono classificate in Classe I ad eccezione dei casi in cui le stesse siano inseriti in edifici adibiti ad altre destinazioni (piccole scuole private, laboratori di analisi cliniche, ecc.), in tal caso assumono la classificazione attribuita all'edificio in cui sono poste. Gli istituti musicali sono posti in Classe III.

I parchi, i giardini, adiacenti alle strutture scolastiche ed ospedaliere, se integrati con la funzione specifica delle stesse dovranno essere considerati parte integrante dell'area definita di Classe I.

Le strutture sanitarie in cui non è prevista degenza non vanno collocate in Classe I, in quanto considerati equivalenti agli uffici (Classe III).

Le aree residenziali rurali da inserire in Classe I, sono quelle porzioni di territorio inserite in contesto rurale, non connesse ad attività agricole, le cui caratteristiche ambientali e paesistiche ne hanno determinato una condizione di particolare pregio.

Tra le aree di interesse urbanistico, si possono inserire anche le aree di particolare interesse storico, artistico ed architettonico ed i centri storici per i quali la quiete costituisca un requisito essenziale per la loro fruizione (es. centri storici interessati da turismo culturale e/o religioso oppure con destinazione residenziale di pregio). Non è da intendersi che tutto il centro storico debba rientrare automaticamente in tale definizione, così come possono invece rientrarvi anche zone collocate al di fuori di questo.

COMUNE DI BALZOLA

Oltre ai parchi istituiti e alle riserve naturali, anche i grandi parchi urbani, o strutture analoghe, destinati al riposo ed allo svago con vocazione naturalistica vanno considerate aree da proteggere. Per i parchi sufficientemente estesi si può procedere ad una classificazione differenziata in base alla reale destinazione delle varie parti di questi. Ove vi sia un'importante presenza di attività ricreative o sportive e di piccoli servizi (bar, parcheggi, ecc.) la classe acustica potrà essere di minore tutela.

Non sono invece da includere in Classe I le piccole aree verdi di quartiere che assumono le caratteristiche della zona a cui sono riferite.

Le aree di particolare interesse ambientale verranno classificate in Classe I per le porzioni di cui si intenda salvaguardarne l'uso prettamente naturalistico.

Le aree cimiteriali vanno di norma poste in Classe I.

b) Classe II: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali”.

Fanno parte di questa classe le aree residenziali con assenza o limitata presenza di attività commerciali, servizi, ecc. afferenti la stessa.

In generale rientrano in questa classe anche le strutture alberghiere, a meno che non siano inserite in contesti industriali (Classe IV-V) o terziari (Classe III-IV).

I centri storici, salvo quanto detto per le aree di particolare interesse, di norma non vanno inseriti in Classe II vista la densità di popolazione, nonché la presenza di attività commerciali e uffici, che potranno condurre all'attribuzione della Classe III-IV.

c) Classe III: Aree di tipo misto

“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici”.

Fanno parte di questa classe le zone residenziali con presenza di attività commerciali, servizi, ecc, le aree verdi dove si svolgono attività sportive, le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole.

Gli insediamenti zootecnici rilevanti o gli impianti di trasformazione del prodotto agricolo sono da equiparare alle attività artigianali o industriali (Classe IV-V-VI).

In questa classe sono inserite anche le attività sportive che non sono fonte di rumore (campi da calcio, campi da tennis, ecc.).

COMUNE DI BALZOLA

d) Classe IV: Aree di intensa attività umana

“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie”.

Fanno parte di questa classe le aree urbane caratterizzate da alta densità di popolazione e da elevata presenza di attività commerciali e uffici, o da presenza di attività artigianali, o piccole industrie.

Sono inseriti in questa classe centri commerciali, distributori, autolavaggi.

Le aree interessate da insediamenti industriali e caratterizzate da scarsità di popolazione devono essere collocate nella Classe V.

e) Classe V: Aree prevalentemente industriali

“Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni”.

Fanno parte di questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni. La connotazione di tali aree è chiaramente industriale e differisce dalla Classe VI per la presenza di residenze non connesse agli insediamenti industriali.

f) Classe VI: Aree esclusivamente industriali

“Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi”.

La totale assenza di insediamenti abitativi è da intendersi a titolo esemplificativo, ammettendo l'esistenza in tali aree di abitazioni connesse all'attività industriale, ossia delle abitazioni dei custodi e/o dei titolari delle aziende previste nel piano regolatore.

g) Indicazioni generali

Oltre alle indicazioni di cui sopra sono da considerare anche i seguenti elementi:

- le aree destinate a servizi afferenti alle aree residenziali e lavorative assumono la classificazione acustica di tali aree;
- le barriere autostradali, le stazioni ferroviarie, le aree di grandi dimensioni adibite a parcheggio urbano (es. parcheggi interscambio, ecc.) e non specificatamente concepite come servizio di una certa area non sono classificate, ma fanno parte integrante dell'infrastruttura di trasporto;
- le attività sportive che sono fonte di rumore (autodromi, piste per go-kart, ecc.) vanno inserite in Classe V o VI.

COMUNE DI BALZOLA

h) Criteri per l'individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto

Per l'individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto si applicano le indicazioni contenute nel punto 4 delle linee guida regionali:

- a)* l'ubicazione di queste aree è scelta in modo da non provocare penalizzazioni acustiche alle attività dei ricettori vicini, consentendo per questi un agevole rispetto dei limiti di immissione, nonché in modo da minimizzare il disagio alla popolazione residente nelle vicinanze anche in relazione agli altri aspetti collegati alle manifestazioni (es. traffico indotto);
- b)* tali aree non possono essere individuate in prossimità di ospedali e case di cura, la vicinanza con scuole è ammissibile a patto che il regolamento comunale di cui ai successivi punti d) ed e) escluda espressamente la possibilità di svolgere manifestazioni in concomitanza con l'orario scolastico;
- c)* la localizzazione di dette aree è parte integrante del piano di classificazione acustica e va pertanto raccordata con gli strumenti urbanistici comunali;
- d)* il Comune, nell'ambito del regolamento di cui all'art. 5 comma 5 della L.R. n. 52/2000, stabilisce regole per la gestione di queste aree e per le modalità di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività in oggetto;
- e)* tale regolamento fissa limiti sonori all'interno dell'area in parola durante periodi di svolgimento di manifestazioni anche in deroga a quelli di zonizzazione.

COMUNE DI BALZOLA

5) Criteri per la classificazione acustica del territorio

Sulla base di quanto esposto dalle linee guida regionali (D.G.R. 06/08/01 n. 85-3802), i principi metodologici utilizzati per la classificazione acustica del territorio si possono così riassumere:

- il processo di zonizzazione acustica prende avvio dalla situazione definita dagli strumenti urbanistici vigenti, tenendo conto contestualmente di tutti gli strumenti di pianificazione dell'ambiente, del territorio, della viabilità e dei trasporti, nonché della morfologia del territorio, al fine di conseguire una classificazione che garantisca la corretta implementazione di tutti gli strumenti previsti dalla legge per la protezione dell'ambiente dall'inquinamento acustico;
- al fine di evitare un piano di classificazione acustica eccessivamente parcellizzato non attuabile in pratica, è necessario stabilire un'unità territoriale di riferimento individuata nell'isolato e definita come una superficie interamente delimitata da infrastrutture di trasporto lineari e/o da evidenti discontinuità geomorfologiche (fiumi, torrenti, laghi, colline, argini, crinali, mura, linee continue di edifici, ecc.). E' comunque da evitare un'eccessiva semplificazione, che porterebbe a classificare in modo ingiustificato o indistinto vaste aree di territorio;
- è necessario individuare all'interno del territorio zone di dimensioni rilevanti e con esigenze acustiche omogenee;
- secondo quanto disposto dall'art. 6 della L.R. n. 52/2000 è vietato l'accostamento di zone aventi valori limite che differiscono per più di 5 dB(A), anche nel caso di aree contigue appartenenti a comuni limitrofi. Tale divieto è derogato nel caso che tra le zone esistano discontinuità geomorfologiche che assicurino il necessario abbattimento del rumore;
- nei casi in cui si renda necessario, al fine di tutelare preesistenti destinazioni d'uso in aree già urbanizzate, è lasciata la possibilità di adiacenza di zone appartenenti a classi non contigue, con adozione di piani di risanamento così come stabilito dagli artt. 6 e 8 della L.R. n. 52/2000. I casi di adiacenza di classi non contigue devono essere evidenziati e giustificati nella relazione di accompagnamento alla classificazione acustica.

COMUNE DI BALZOLA

Tutto ciò premesso si elencano di seguito gli elementi guida ed i criteri definiti per la redazione dei piani di zonizzazione acustica fondati sul principio di garantire, in ogni porzione del territorio, i livelli di inquinamento acustico ritenuti compatibili con le destinazioni d'uso e le attività umane svolte:

1. la zonizzazione acustica riflette le scelte dell'Amministrazione Comunale in materia di destinazione d'uso del territorio (ex art. 2, comma 2 della Legge Quadro) pertanto prende le mosse dagli strumenti urbanistici, integrandosi e coordinandosi con essi;
2. la zonizzazione tiene conto dell'attuale fruizione del territorio in tutti quei casi nei quali la destinazione d'uso definita dal Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) non determini in modo univoco la classe acustica, oppure, per le zone interamente urbanizzate, se la destinazione d'uso non risulta rappresentativa;
3. la zonizzazione acustica tiene conto, solo per le zone non completamente urbanizzate, del divieto di contatto diretto tra aree, anche di comuni confinanti, aventi livelli assoluti di rumore che si discostano più di 5 dB(A);
4. la zonizzazione acustica non tiene conto della presenza di infrastrutture dei trasporti (stradali, ferroviarie, aeroportuali, ecc.) secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 3 del D.P.C.M. 14/11/97. In particolare l'attribuzione dei limiti propri al rumore prodotto dalle infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, così come definite dai decreti attuativi della Legge 447/95, sarà effettuata successivamente ed indipendentemente dalla classificazione acustica definita;
5. la zonizzazione privilegia in generale ed in ogni caso dubbio le scelte più cautelative in materia di clima acustico, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di tutela previsti dalla Legge Quadro;
6. la facoltà di accostare zone appartenenti a classi acustiche non contigue, richiamata all'ultimo capoverso delle premesse, è ammessa unicamente in sede di prima classificazione acustica redatta secondo i presenti criteri, ferma restando l'eventuale conferma degli accostamenti critici evidenziati nella prima classificazione acustica in caso di successive modifiche o revisioni della stessa.

Sulla base di questi elementi guida la metodologia finalizzata alla definizione dal piano di classificazione acustica deve essere organizzata in una sequenza ordinata di fasi operative di approfondimento che rispecchi quella individuata nel seguito.

COMUNE DI BALZOLA

6) Fasi operative

Secondo il punto 2.1 della L.R. n. 52/2000 l'applicazione del metodo richiede lo svolgimento delle seguenti fasi operative:

1. acquisizione dei dati ambientali ed urbanistici (**FASE 0**);
2. analisi delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) dei P.R.G.C., determinazione delle corrispondenze tra categorie omogenee d'uso del suolo (classi di destinazione d'uso) e classi acustiche ed elaborazione della bozza di zonizzazione acustica (**FASE I**);
3. analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica (**FASE II**);
4. omogeneizzazione della classificazione acustica e individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto (**FASE III**);
5. inserimento delle fasce "cuscinetto" e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti (**FASE IV**).

L'articolazione strutturale operativa consente di ripercorrere e verificare facilmente il "processo evolutivo" della classificazione acustica del territorio, garantendo la trasparenza delle singole scelte adottate.

Quanto sinora descritto è stato eseguito in occasione della classificazione acustica redatta in data 09/09/2003 dalla Progest Studio Tecnico Associato, e approvata in via definitiva con Deliberazione del Consiglio Comunale – D.C.C. n° n° 29 del 23/09/2003.

Di seguito si riporta l'analisi delle fasi operative per le aree del territorio comunale che sono state oggetto di cambio di destinazione d'uso in seguito all'approvazione della Seconda Variante Generale del 2004, e della Variante Parziale del 2008 al vigente PRGC.

Al fine di descrivere in dettaglio la metodologia elaborata, sono stati presi in considerazione diversi "scenari territoriali" ritenuti idonei ad evidenziare le peculiarità di ogni fase operativa, corrispondenti alla suddivisione già adottata dalla precedente Classificazione acustica del Comune di Balzola:

- **Centro storico**
- **Centro abitato**

Gli scenari saranno analizzati in modo da rendere chiaro sia il contesto territoriale in cui si svolgono le operazioni di classificazione acustica, sia i nodi cruciali connessi ad ogni fase del metodo.

A tale scopo si può fare riferimento agli elaborati grafici finali conseguenti all'applicazione della fase operativa analizzata.

COMUNE DI BALZOLA

a) FASE 0: Acquisizione dati ambientali ed urbanistici

Trattandosi di aggiornamento della Classificazione acustica del territorio comunale, in questo caso i dati ritenuti necessari e da utilizzare per la realizzazione del progetto sono:

- aree di destinazione d'uso, poligoni del P.R.G.C. – Variante Parziale Comunale 2008;
- carta in scala 1:2.000 del P.R.G.I. – Variante Parziale Comunale 2008;
- norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. – Variante Parziale Comunale 2008.
- Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale vigente.

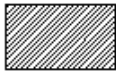
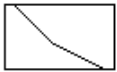
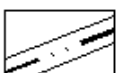
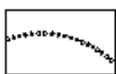
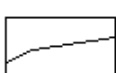
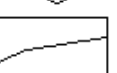
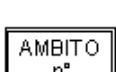
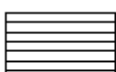
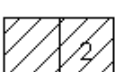
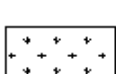
Per una più facile individuazione delle classi acustiche indicate di seguito, si riporta di seguito la legenda:

LEGENDA		
COL.	CLASSE	DEFINIZIONE
	I	AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE
	II	AREE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE
	III	AREE DI TIPO MISTO
	IV	AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA
	V	AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI
	VI	AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI

Legenda del Piano di zonizzazione acustica

Per una più facile comprensione della terminologia utilizzata, si riporta di seguito la codifica delle destinazioni d'uso utilizzate nel vigente PRGC (Variante Parziale Comunale 2008):

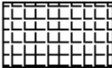
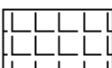
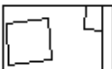
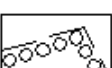
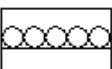
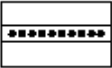
COMUNE DI BALZOLA

Legenda		
	Sede ferroviaria;	 Fasce di rispetto impianti di depurazione ●
	Strade e relative fasce di rispetto a protezione di nastri e incroci;	 Linea di alta tensione e relativa fascia di rispetto
	Limite della zona di rispetto dei cimiteri, inedificabile;	 Ingresso urbano
	Fasce di rispetto del reticolo idrografico principale;	 Individuazione addensamento A1 DGR n.59-10831 del 24 marzo 2006
	Aree soggette a Strumento Urbanistico Esecutivo e "Residenza Vescovile"	
	Aree edificate ed aree libere di tipo A1	 Aree edificate ed aree libere di tipo A2
	Aree edificate ed aree libere di tipo A3	 Aree edificate ed aree libere di tipo A4
	Aree edificate di tipo B, suddivise in B1 e B2	
	Aree libere per nuove edificazioni di tipo C;	
	Aree a verde privato inedificabili	
	Aree per servizi pubblici funzionali alla residenza, alla residenza distinte in:	
		esistenti previste
- istruzione	I	
- servizi di interesse comune a carattere civile e religioso	C	
- parcheggi	P	
- verde	V	

Segue

COMUNE DI BALZOLA

Continua

	Aree per impianti produttivi esistenti confermati di tipo D1 e per i relativi ampliamenti;
	Aree per impianti produttivi e/o commerciali nuovi (vedi singole schede NTA);
	E1: aree agricole a tutti gli effetti;
	E 2: aree a prevalente destinazione agricola su cui sorgono edifici a destinazione residenziale
	E 3: aree a prevalente destinazione agricola su cui sorgono edifici a destinazione diversa (produttiva, commerciale e turistico-ricettiva)
	E 4: aree agricole con laghetti artificiali in atto utilizzabili per il tempo libero con obbligo di alberature perimetrali di alto fusto;
	Sede ferroviaria
	Depuratore e relativa fascia di rispetto;
	Area temporaneamente inedificabile destinata alla realizzazione di nuovi percorsi viari
	Ingressi urbani (art. 20.2-PTP) Alberature di grande fusto previste
	Percorso di fruizione (art. 3.8 PTO)

(vedasi stralci successivi)

COMUNE DI BALZOLA

b) FASE I: Analisi delle norme tecniche di attuazione dei P.R.G., determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazione d'uso e classi acustiche ed elaborazione della bozza di zonizzazione acustica

In questa fase si procede all'elaborazione della bozza di zonizzazione acustica del territorio comunale. Per conseguire tale obiettivo è necessario compiere l'analisi delle definizioni delle diverse destinazioni d'uso del suolo del P.R.G.I. al fine di individuare una connessione diretta con le definizioni delle classi acustiche del D.P.C.M. 14/11/97. In questo modo si perviene, quando possibile, a stabilire un valore di classe acustica per ogni destinazione d'uso del P.R.G.I. Tale operazione dovrà essere svolta tenendo conto anche delle informazioni fornite dalla restante documentazione tecnica.

Per le categorie omogenee d'uso del suolo per le quali non è stato possibile un'identificazione univoca di classificazione acustica, si indicherà, in questa fase, l'intervallo di variabilità (es. II/III o III/IV); per le categorie omogenee d'uso del suolo per le quali non è stato possibile dedurre nessuna indicazione sulla classificazione acustica non si procede in questa fase all'assegnazione di una specifica classe.

La classificazione acustica da Fase I, così come da Fase II e III, è realizzata quindi considerando “solo” gli insediamenti residenziali e lavorativi e non le infrastrutture dei trasporti le quali sono peraltro soggette a norme specifiche. Agli effetti pratici tale scelta equivale a non considerare le infrastrutture solo nei casi di anomala associazione tra queste e gli elementi urbanistici, cioè quelle situazioni in cui la tipologia dell'infrastruttura risulta “non commisurata” alle attività umane svolte in prossimità (es. strada di grande comunicazione in aree esclusivamente residenziali).

Va notato infine che la zonizzazione acustica dovrà interessare l'intero territorio del Comune, incluse le aree contigue alle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e alle altre sorgenti di cui all'art. 11 comma 1 della Legge Quadro, alle quali dovranno poi essere sovrapposte le fasce di pertinenza (art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 14/11/97).

Scenario 1: “Centro storico”

Per quanto riguarda le aree del centro storico, non ci sono state modifiche urbanistiche da parte delle vigenti Varianti del PRGC rispetto a quanto già previsto nel precedente piano di classificazione acustica. Pertanto tale scenario non sarà più considerato nelle successive fasi operative.

COMUNE DI BALZOLA

Scenario 2: “Centro abitato”

Trattandosi di modifica del Piano di classificazione acustica del territorio comunale a seguito di nuove varianti urbanistiche al PRGC, si fa riferimento esclusivamente alle aree del PRG che sono state oggetto di cambio di destinazione d’uso:

<i>Classificazione P.R.G.C.</i>	<i>Destinazione d’uso</i>	<i>Classe acustica compatibile</i>
<i>D1</i>	Aree per impianti produttivi esistenti confermati di tipo D1 e per i relativi ampliamenti	IV/V
<i>E1</i>	Aree agricole a tutti gli effetti	III

La prima area oggetto di modifica di destinazione d’uso riguarda il cosiddetto “Ambito 2”, costituito dall’area produttiva in cui è insediata la Riseria Vignola Giovanni S.p.A.

Alle aree che componevano tale Ambito sono stati aggiunti due nuovi lotti sul lato ovest, a cui è stata cambiata la destinazione urbanistica da aree E (agricole) ad aree di tipo D1 (produttive).

La loro attuale classificazione acustica in *Classe III* appare non compatibile con la nuova destinazione d’uso, e dovranno essere posti in *Classe IV/V* riferibile alla nuova destinazione urbanistica (ved. fig. 1-2).

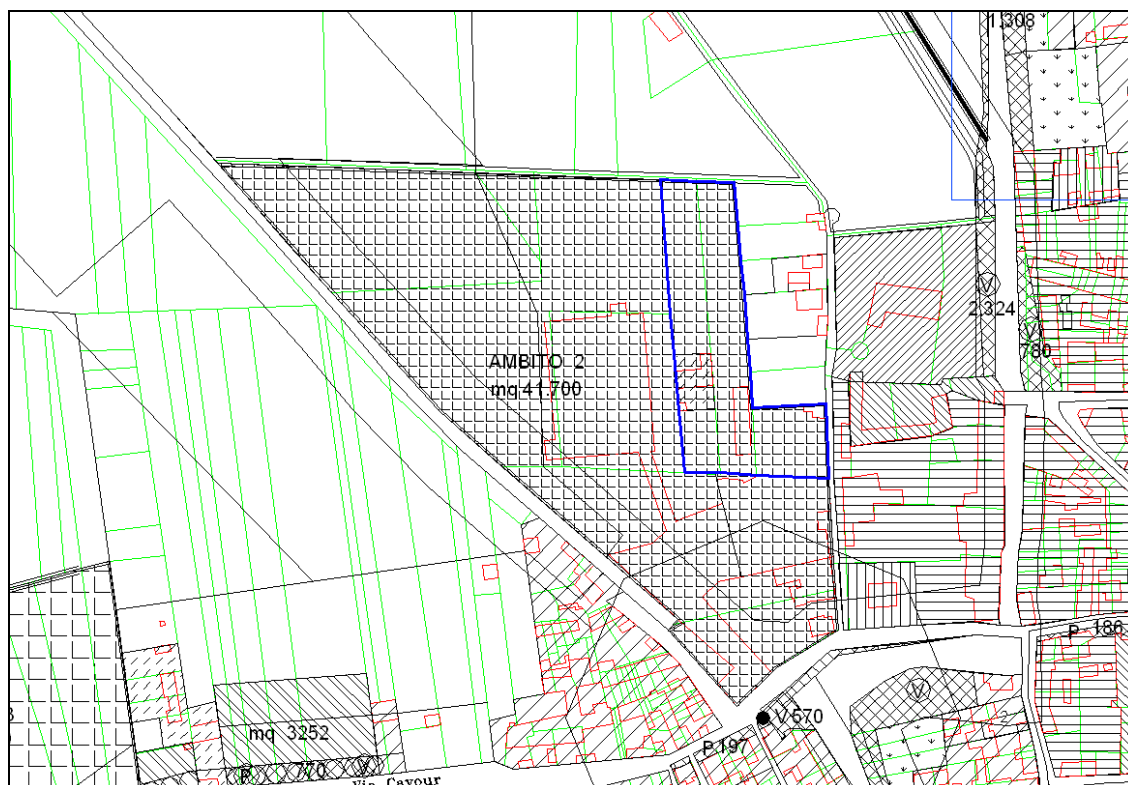
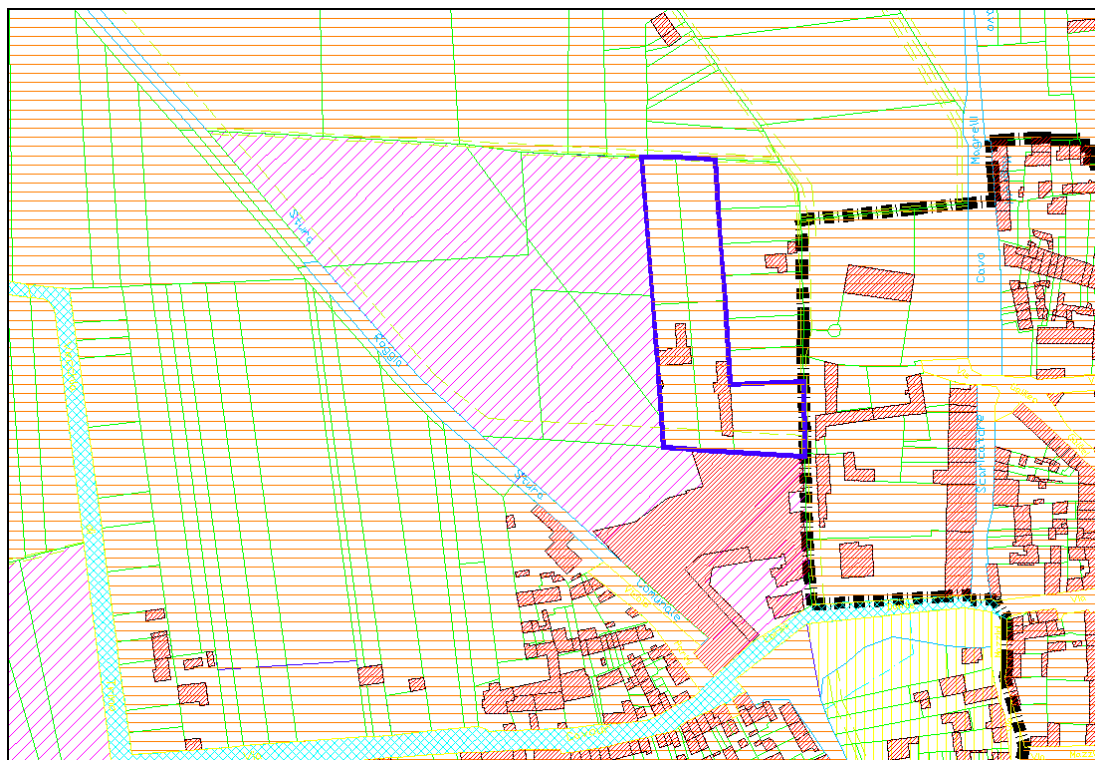


fig. 1 - stralcio Variante Parziale 2008 al PRGC – Ambito 2
Evidenziati in **blu** i lotti oggetto di variazione di destinazione d’uso

COMUNE DI BALZOLA



*fig. 2 - stralcio attuale Piano di classificazione acustica
Evidenziati in **blu** i lotti oggetto di variazione di destinazione d'uso*

La seconda area oggetto di modifica di destinazione d'uso riguarda si trova in vicinanza al cosiddetto "Ambito 3", costituito da nuove aree produttive/commerciali.

Dalle aree che componevano tale Ambito, in occasione dell'approvazione della Variante al PRGC, sono stati stralciati alcuni lotti a sud-est della SP n. 25 / Via Cavour (identificati sulle tavole della variante con la lettera D), che hanno mantenuto la loro precedente destinazione urbanistica ad aree E1 (agricole).

La loro attuale classificazione acustica in *Classe V* appare non compatibile con la destinazione d'uso, e dovranno essere posti in *Classe III* come già accaduto per le altre aree agricole (ved. fig. 3-4)..

COMUNE DI BALZOLA

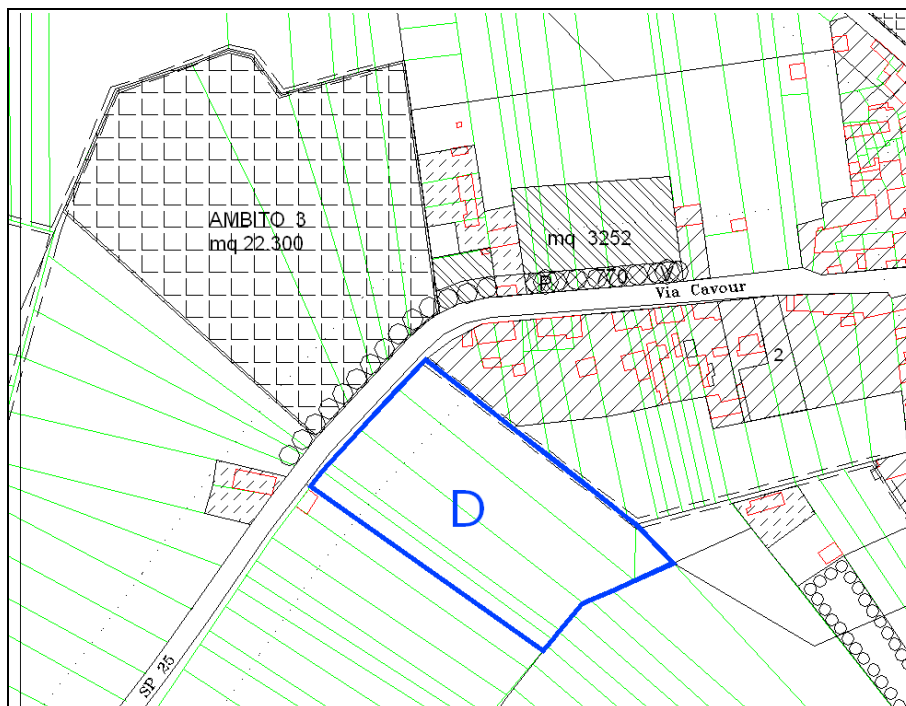


fig. 3 - stralcio Variante Parziale 2008 al PRGC – Ambito 3
Evidenziati in **blu** i lotti oggetto di variazione di destinazione d'uso

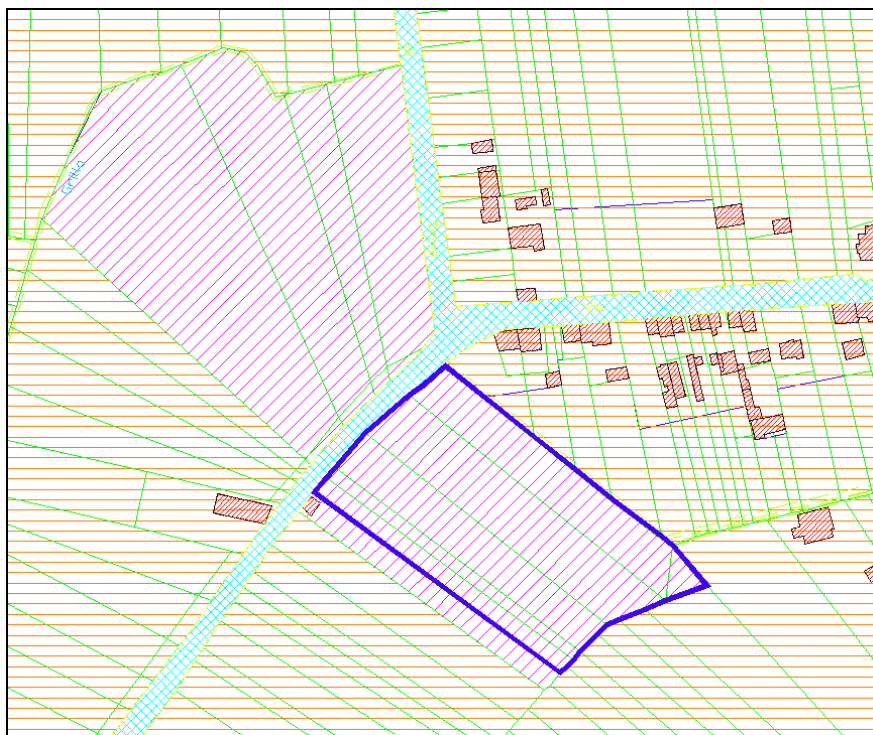


fig. 4 - stralcio attuale Piano di classificazione acustica
Evidenziati in **blu** i lotti oggetto di variazione di destinazione d'uso

COMUNE DI BALZOLA

c) **FASE II: Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica**

La seconda fase operativa si fonda su un'approfondita analisi territoriale "diretta" di tutte le aree cui non è stato possibile assegnare univocamente una classe acustica.

In particolare vengono svolti una serie di sopralluoghi finalizzati a determinare il reale utilizzo di quelle porzioni di territorio la cui destinazione d'uso non ha permesso l'identificazione di una corrispondente classe acustica secondo il D.P.C.M. 14/11/97. Un'attenzione particolare va rivolta alla verifica dei requisiti delle aree candidate alle classi I, V e VI.

Va osservato infine come un sopralluogo mirato ed attento può essere d'aiuto ad evidenziare eventuali errori di classificazione compiuti nelle fasi precedenti, oltre che fornire indicazioni per le fasi successive.

Si evidenzia che al termine della Fase II le porzioni di territorio cui è stata attribuita una classe acustica coincidono con i poligoni del P.R.G.C., intendendo con tale termine l'area a cui il P.R.G.C. associa una determinata destinazione d'uso del suolo.

Scenario 2: "Centro abitato"

Per quanto riguarda i lotti dell'Ambito 2 che sono stati oggetto di modifica da parte delle vigenti Varianti del PRGC, trattasi di aree con edifici che hanno un utilizzo produttivo (facenti parte dell'insediamento produttivo della Riseria) posti in adiacenza ad altre aree che in futuro potranno essere anch'esse annesse alla stessa attività produttiva, ed in vicinanza ad aree residenziali del centro abitato.

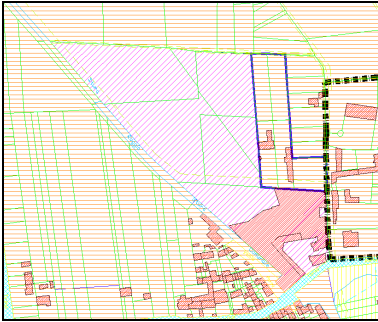
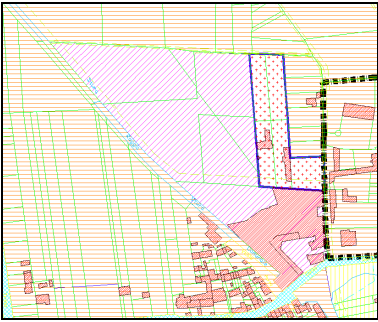
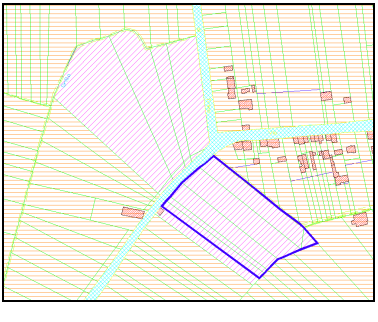
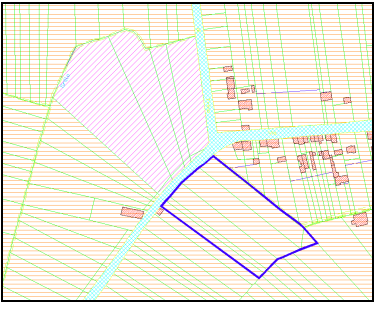
In tal caso è stata assegnata la *Classe IV* che risulta compatibile con l'uso artigianale/produttivo dei lotti, ma che non crea accostamenti critici con le aree di *Classe III* adiacenti.

Per quanto riguarda i lotti vicino all'Ambito 3 che sono stati oggetto di modifica da parte delle vigenti Varianti del PRGC, trattasi di aree agricole a margine di aree residenziali del centro abitato.

In tal caso è stata assegnata la *Classe III* che risulta compatibile con l'uso agricolo dei lotti stessi e delle altre aree adiacenti.

COMUNE DI BALZOLA

Si indica di seguito una tabella comparativa riguardante le aree in cui è previsto un cambio di classe acustica:

Aree	Classe acustica Fase I	Classe acustica Fase II	Stralcio planimetrico attuale Classificazione acustica	Stralcio planimetrico Fase II
D1 (Nuovi lotti aggiunti evidenziati in blu)	IV/V	IV		
E1 (Lotti stralciati evidenziati in blu)	III	III		

COMUNE DI BALZOLA

d) FASE III: Omogeneizzazione della classificazione acustica e individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto

Al fine di evitare un piano di classificazione acustica eccessivamente parcellizzato e quindi non attuabile in pratica, si dà avvio al processo di "omogeneizzazione" secondo la procedura riportata di seguito.

Omogeneizzare un'area con una o più aree contigue, di differente classe acustica, significa assegnare un'unica classe alla superficie risultante dall'unione delle aree. Come anticipato in precedenza l'unità territoriale di riferimento all'interno della quale compiere i processi di omogeneizzazione è l'isolato, cioè una superficie interamente delimitata da infrastrutture di trasporto lineari e/o discontinuità geomorfologiche. L'omogeneizzazione attuata in un isolato è pertanto indipendente da quelle operate negli altri isolati.

Il processo di omogeneizzazione all'interno di un isolato è effettuato solo nel caso in cui siano presenti poligoni classificati di superficie minore di 12.000 mq in modo che l'unione di questi con i poligoni limitrofi conduca ad una superficie maggiore a 12.000 mq (ipotetico valore minimo atto a garantire la compatibilità acustica fra una sorgente di rumore posta al centro dell'area di classe superiore e il confine dell'area adiacente di classe immediatamente inferiore) o pari almeno all'isolato.

Per procedere all'omogeneizzazione di due o più aree contigue inserite in un isolato, fermo restando quanto sopra, valgono i seguenti criteri generali:

1. nel caso vi sia un solo salto di classe tra i poligoni da omogeneizzare e l'area di uno di essi risulti maggiore o uguale al 70% dell'area totale, si assegna a tutti i poligoni la classe corrispondente a quella del poligono predominante (salvo quanto indicato ai successivi punti 4 e 5 per le Classi I e VI);
2. nel caso in cui le aree contigue da omogeneizzare differiscano per più di un salto di classe o la più estesa di esse risulti avere una superficie inferiore al 70% dell'unione dei poligoni potenzialmente omogeneizzabili, la classe risultante dovrà essere stimata computando la "miscela" delle caratteristiche insediative delle aree, con riferimento alle definizioni della Tabella A del D.P.C.M. 14/11/97 e a quanto indicato successivamente per quanto riguarda gli elementi utili all'attribuzione delle classi acustiche;
3. nel caso in cui le aree contigue da omogeneizzare differiscano per più di un salto di classe e quella di area più estesa ha una superficie maggiore del 95% dell'unione dei poligoni potenzialmente omogeneizzabili, sarà possibile suddividerla in due o più aree (ognuna maggiore di 12.000 mq) e procedere all'omogeneizzazione secondo quanto stabilito nel punto 2;
4. le aree poste in Classe I non vengono mai modificate nella fase di omogeneizzazione. Nel caso in cui l'area di un poligono in Classe I risulti maggiore o uguale al 70% dell'area unione dei poligoni da omogeneizzare, poligono in Classe I compreso, tutti i poligoni vengono posti in Classe I, indipendentemente dal salto di classe tra i poligoni stessi. In caso contrario non si procede all'omogeneizzazione;
5. nel caso in cui l'omogeneizzazione coinvolga una Classe VI e una Classe V, l'area risultante viene posta in Classe V. Se l'area in Classe VI ha una superficie maggiore del 95% dell'area totale, è possibile suddividerla in due aree (ognuna di superficie maggiore a 12.000 mq) e procedere all'omogeneizzazione, in Classe V, di una sola di esse;

COMUNE DI BALZOLA

6. nel caso di poligoni di dimensioni ridotte (minore di 12.000 mq) inseriti in contesti territoriali in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento (es. grandi aree agricole), questi dovranno essere omogeneizzati secondo i seguenti criteri:
- 6.1. se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento è maggiore di 24.000 mq (poligono da omogeneizzare escluso), si procede alla suddivisione della stessa in due poligoni e alla successiva omogeneizzazione di uno di essi con il poligono di dimensioni ridotte; i poligoni così risultanti devono in ogni caso avere dimensioni superiori a 12.000 mq;
 - 6.2. se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento ha una superficie minore di 24.000 mq, si procederà alla sua omogeneizzazione con il poligono di dimensioni ridotte secondo le procedure illustrate nei punti precedenti.

Un cenno particolare va infine dedicato a quei casi in cui vi sia una particolare frammentazione e compenetrazione tra aree a differente destinazione d'uso e/o utilizzo del territorio. In queste situazioni converrà superare il vincolo della forma originale dei poligoni del P.R.G.C., provvedendo ad eventuali operazioni di frammentazione e di conseguente omogeneizzazione sulla base dei criteri sopra indicati.

In questa fase sono altresì individuate le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto, secondo i criteri indicati al successivo punto 6, lettera h).

Scenario 2: "Centro abitato"

La fase di omogeneizzazione del concentrico è stata facilitata dal fatto che le destinazioni d'uso non presentano forti disomogeneità dal punto di vista acustico.

Per quanto riguarda i lotti del concentrico inseriti nell'Ambito 2 che sono stati oggetto di modifica da parte delle vigenti Varianti del PRGC, essendo di superficie inferiore ai 12.000 m², è stato necessario procedere ad una loro omogeneizzazione.

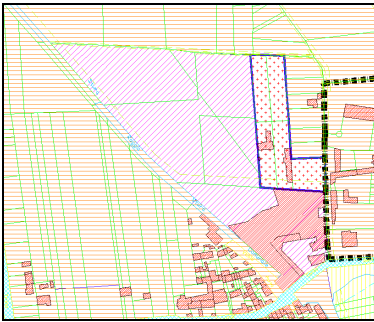
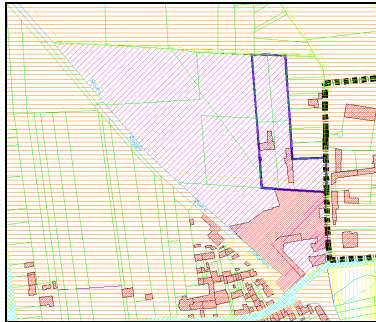
I lotti considerati si trovano in adiacenza all'insediamento produttivo della Riseria Vignola (di cui fanno parte) posto in *Classe V* e ad altre aree (in parte agricole ed in parte di futura destinazione produttiva) poste in *Classe III*.

L'omogeneizzazione è stata eseguita con la restante porzione dell'area di tipo D1 di cui i lotti considerati fanno parte.

In questo caso, come previsto dalla normativa vigente, essendoci un solo salto di classe tra i poligoni da omogeneizzare, ed essendo l'area di uno di essi (D1) maggiore al 70% dell'area totale, si è assegnato a tutti i poligoni dalla Riseria la classe corrispondente a quella del poligono predominante (*Classe V*).

Per quanto riguarda i lotti del concentrico stralciati dall'Ambito 3 che sono stati oggetto di modifica da parte delle vigenti Varianti del PRGC, pur essendo di superficie inferiore ai 12.000 m², non è stato necessario procedere ad una loro omogeneizzazione in quanto sono stati posti in *Classe III* come le altre aree adiacenti.

COMUNE DI BALZOLA

Aree	Classe acustica Fase II	Classe acustica Fase III	Stralcio planimetrico Fase II	Stralcio planimetrico Fase III (dopo omogeneizzazione)
D1 (Nuovi lotti aggiunti evidenziati in blu)	IV	V		

Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto

La fase III comprende anche l'individuazione delle *aree da destinare a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto*. Il Comune ha già individuato un'area da destinare a tale scopo nella precedente classificazione acustica:

1. Piazzale sito in Via Roma antistante il Municipio e la Scuola Elementare (Classe III).

Il Comune intende aggiungere anche le seguenti aree da destinare a tale uso:

2. Area Mercatale sita in Via Piave, adiacente la Scuola Materna (Classe III)**3. Campo sportivo comunale sito in Corso Matteotti, in vicinanza al cimitero (Classe II/III)**

(vedasi fig. 3 e 4)

Tali aree non sono localizzate in prossimità di ospedali e/o case di cura.

Nel caso del piazzale antistante il Municipio e dell'area Mercatale, vista la vicinanza rispettivamente con la scuola elementare e con la scuola materna, l'individuazione è ammissibile a patto che il regolamento comunale di cui al successivo punto e) escluda espressamente la possibilità di svolgere manifestazioni in concomitanza con l'orario scolastico.

Si precisa che le manifestazioni hanno carattere stagionale in quanto concentrate principalmente nel periodo estivo ed hanno una frequenza limitata. Per queste ragioni e per la difficoltà dell'Amministrazione Comunale di reperire altre aree da destinare a tale scopo nel territorio comunale, si sono ritenute idonee tali aree pur presentando alcune penalizzazioni, tra cui principalmente la vicinanza alle abitazioni del centro storico (Classe III) e la vicinanza ad edifici scolastici e all'area cimiteriale (Classe I).

L'utilizzo delle aree per spettacoli a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto dovrà essere condizionato al rispetto delle prescrizioni imposte dalle linee guida e disposizioni regionali vigenti, indicate nel precedente punto 4 lettera h) (punti c-d-e), ed al rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui al punto 7 lettera c).

COMUNE DI BALZOLA

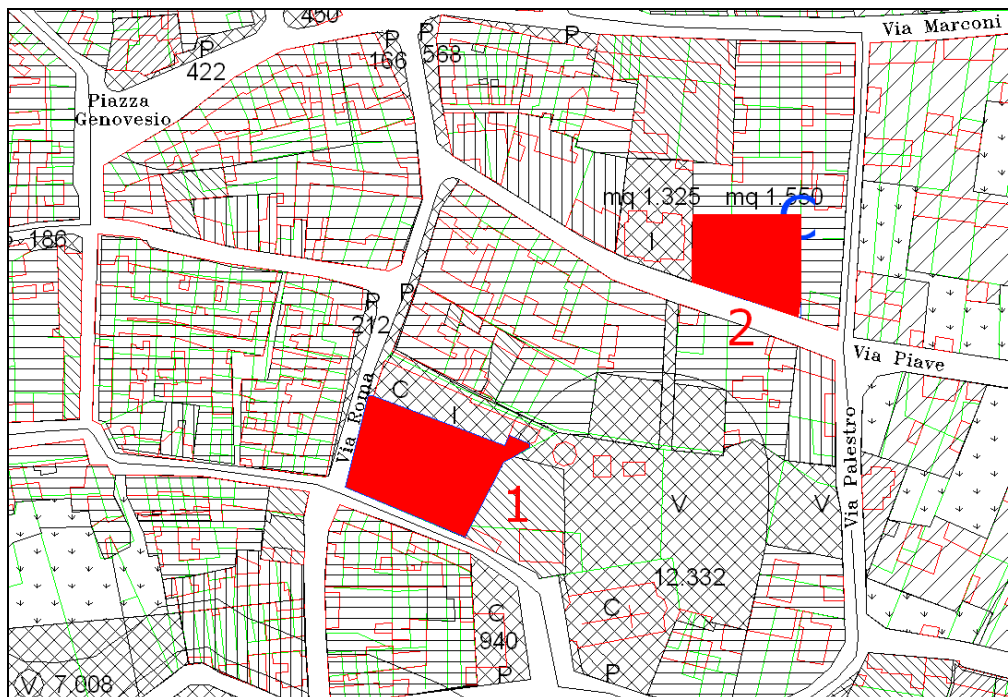


fig. 3 - stralcio Variante Parziale 2008 al PRGC –
Individuazione aree per spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto

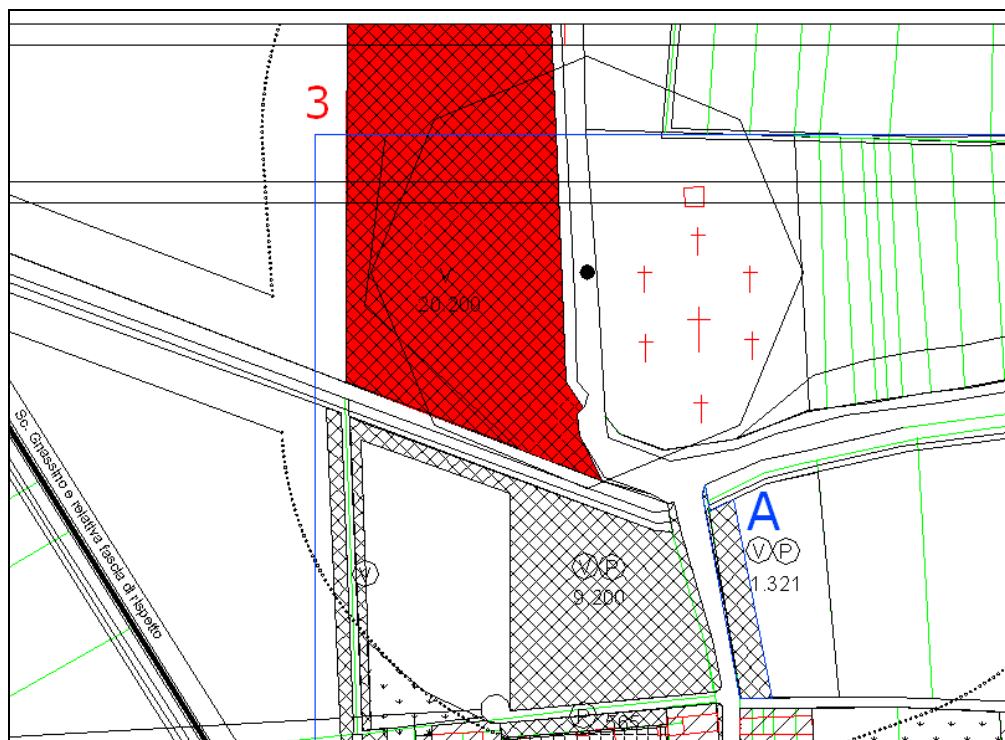


fig. 4 - stralcio Variante Parziale 2008 al PRGC –
Individuazione aree per spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto

COMUNE DI BALZOLA

e) FASE IV: Inserimento delle fasce “cuscinetto” e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti

Primo scopo della Fase IV è il rispetto del divieto di accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A) (accostamento critico). Tale divieto è limitato al caso in cui non vi siano preesistenti destinazioni d'uso che giustifichino l'accostamento critico, ossia tra aree che non siano urbanizzate o completamente urbanizzate al momento della redazione del piano di zonizzazione acustica.

In virtù di ciò, qualora al termine della Fase III siano presenti accostamenti critici tra aree non urbanizzate, si dovrà procedere all'inserimento delle fasce “cuscinetto”.

Le fasce cuscinetto sono parti di territorio ricavate da una o più aree in accostamento critico, di norma delimitate da confini paralleli e distanti almeno 50 metri.

Negli accostamenti critici tra aree non urbanizzate si potrà inserire una o più fasce cuscinetto ed ad ognuna di tali fasce si attribuirà una classe acustica tale da evitare l'accostamento critico (es. in presenza di un accostamento tra un'area di Classe II ed una di Classe V si inseriranno due fasce cuscinetto, rispettivamente in Classe III e in Classe IV).

Nel processo di inserimento delle fasce cuscinetto valgono le seguenti regole generali:

- a) non possono mai essere inserite in aree poste in Classe I;
- b) non vengono inserite nel caso di evidenti discontinuità geomorfologiche che evitano di fatto l'accostamento critico;
- c) possono essere inserite solo in aree non urbanizzate o non completamente urbanizzate. Un'area si considera non completamente urbanizzata qualora la densità urbanistica sia inferiore al 12,5% della sua superficie. La verifica della densità urbanistica è effettuata con riferimento alla superficie di larghezza minima della fascia stessa (50 m). Nell'ipotesi che la fascia vada ad interessare più isolati, il requisito di cui sopra dovrà essere applicato singolarmente ad ognuno dei settori della fascia inseriti all'interno dei vari isolati;
- d) non può essere inserito un numero di fasce cuscinetto tale che la superficie totale di esse risulti superiore al 50% dell'area in cui vengono incluse;
- e) nel caso non possano essere posizionate tutte le fasce cuscinetto necessarie ad evitare l'accostamento critico, verranno inserite solamente quelle di classe acustica contigua all'area più sensibile.

Le fasce cuscinetto vengono inserite secondo le seguenti modalità operative:

- a) accostamento critico tra due aree non urbanizzate: per un numero dispari di salti di classe acustica tra le due aree in accostamento critico le fasce cuscinetto sono da distribuire in numero uguale all'interno di entrambe le aree; nel caso di un numero pari di salti di classe deve essere inserita una fascia in più nell'area con classe più elevata;
- b) accostamento critico tra un'area urbanizzata ed una non completamente urbanizzata o tra due aree non completamente urbanizzate: resta valido quanto indicato nel caso di accostamenti critico tra aree non urbanizzate. Nel caso un'abitazione o un nucleo di abitazioni risulti tagliato da una fascia cuscinetto, questi dovranno essere ricompresi nell'area in cui ricadono per più del 50% della superficie edificata totale (in tal caso la profondità della fascia cuscinetto può essere anche inferiore a 50 m).

COMUNE DI BALZOLA

Secondo scopo di questa fase è l'inserimento delle fasce di pertinenza previste per le infrastrutture dei trasporti di cui all'art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 14/11/97. All'interno di tali fasce ciascuna infrastruttura è soggetta a limiti specifici stabiliti dallo Stato.

Con queste operazioni di inserimento delle fasce di pertinenza il progetto di classificazione acustica è ultimato.

Scenario 2: "Centro abitato"

Per quanto riguarda i lotti del concentrico inseriti nell'Ambito 2 che sono stati oggetto di modifica da parte delle vigenti Varianti del PRGC, nella precedente Fase III sono stati omogeneizzati ed inseriti in *Classe V*.

Gli stessi lotti e l'intera area dell'Ambito 2 del PRGC in cui è insediata la Riseria Vignola, confinano a su tutti i lati con aree residenziali ed agricole poste in *Classe III*. Essendo presente un accostamento critico con più di un salto di classe acustica, è necessario inserire una fascia cuscinetto in *Classe IV*.

In questo caso, rientrando nell'accostamento tra aree non completamente urbanizzate, ed essendoci un solo salto di classe, le linee guida richiedono l'inserimento di una fascia cuscinetto intermedia di 50 m, da distribuire nell'area con classe più elevata (aree di tipo D1 poste in *Classe V*), e da porre in *Classe IV*.

L'inserimento delle fasce cuscinetto di tale profondità non è possibile in quanto la superficie totale di ognuna di esse risulterebbe superiore al 50% della superficie delle aree in cui vengono incluse.

L'Amministrazione comunale intende comunque cogliere l'occasione per risolvere tale accostamento critico, già presente nel precedente piano di zonizzazione acustica, andando ad inserire la fascia cuscinetto in *Classe IV* lungo tutto il confine dell'area dell'Ambito 2, in modo da tutelare la vicina cittadinanza e garantire livelli più bassi di rumorosità ambientale.

La fascia in *Classe IV* ha un'estensione di circa 30 m, inferiore a quella minima prevista dalle linee guida regionali (50 m), ma tale da creare un poligono interno alla Riseria in *Classe V* di superficie superiore a 12.000 m².

L'ampiezza della fascia cuscinetto ha tenuto conto della presenza degli edifici esistenti nell'insediamento della Riseria Vignola; infatti come previsto dalle linee guida regionali, nel caso in cui un edificio o un nucleo di edifici risulti tagliato da una fascia cuscinetto, questi dovranno essere ricompresi nell'area in cui ricadono per più del 50% della superficie edificata totale (in tal caso la profondità della fascia cuscinetto può essere anche inferiore a 50 metri).

La soluzione garantisce l'integrazione dell'attività industriale con il vicino centro abitato.

Per quanto riguarda i lotti del concentrico stralciati dall'Ambito 3 che sono stati oggetto di modifica da parte delle vigenti Varianti del PRGC, non sono presenti accostamenti critici.

COMUNE DI BALZOLA

L'unico accostamento critico già presente nel precedente Piano di classificazione acustica riguarda l'area dell'Ambito 3 (*Classe V*) rispetto alle aree agricole e residenziali (*Classe III*).

In questo caso l'Amministrazione comunale, al fine cercare la migliore soluzione per risolvere tale accostamento critico, ha riconsiderato la classificazione acustica di tale area. In particolare trattandosi di area a disposizione per nuovi insediamenti artigianali e/o commerciali, che è stata ridotta di dimensione a seguito dello stralcio dei lotti oggetto di modifica delle vigenti Varianti del PRGC, in cui quindi non potranno insediarsi attività industriali medio/grandi a causa dei vincoli urbanistici che ne limitano la dimensione, si è proceduto a cambiare la classe acustica dell'area dell'Ambito 3 da *Classe V* a *Classe IV*, più corrispondente alla sua destinazione d'uso.

Tale modifica consente di eliminare l'accostamento critico presente in precedenza.

Aree	Classe acustica Fase III con accostamento critico	Classe acustica Fase IV con fasce cuscinetto	Stralcio planimetrico Fase III	Stralcio planimetrico Fase IV (dopo inserimento fasce cuscinetto)
D1	V	IV/V		
D (area "Ambito 3" evidenziata in blu)	V	IV		

Infrastrutture dei trasporti

Nulla è mutato rispetto a quanto indicato nella precedente zonizzazione.

Il Comune di Balzola è attraversato da infrastrutture stradali e ferroviarie; non sono presenti infrastrutture aeroportuali.

COMUNE DI BALZOLA

- ***Infrastrutture ferroviarie***

Il D.P.R. n. 459/98 stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari.

Le disposizioni contenute del decreto si applicano:

- a) alle infrastrutture esistenti, alle loro varianti ed alle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti;
- b) alle infrastrutture di nuova realizzazione.

A partire dalla mezzzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

- 1) **m 250** per le infrastrutture di cui al precedente punto a) e per le infrastrutture di nuova realizzazione di cui al precedente punto b), con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima, più vicina all'infrastruttura, della larghezza di **m 100**, denominata **fascia A**; la seconda, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di **m 150**, denominata **fascia B**.
- 2) **m 250** per le infrastrutture di cui al precedente punto b), con velocità di progetto superiore a 200 km/h.

All'interno di quest'ultima fascia, i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto da infrastrutture di nuova realizzazione, con velocità di progetto superiore a 200 km/h sono i seguenti:

- **50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno** per le scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale solo il limite diurno;
- **65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno** per gli altri ricettori.

Per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, all'interno della fascia di cui al precedente punto 1), i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura sono i seguenti:

- **50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno** per le scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale solo il limite diurno;
- **70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno** per gli altri ricettori all'interno della **fascia A**;
- **65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno** per gli altri ricettori all'interno della **fascia B**.

- ***Infrastrutture stradali***

Il D.P.R. n. 142/04 stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali.

Le infrastrutture stradali sono definite dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, nonché dall'allegato 1 al DPR n. 142/04:

- A. autostrade;
- B. strade extraurbane principali;
- C. strade extraurbane secondarie;
- D. strade urbane di scorrimento;
- E. strade urbane di quartiere;
- F. strade locali.

COMUNE DI BALZOLA

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano:

- a) alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti;
- b) alle infrastrutture di nuova realizzazione.

Per le infrastrutture stradali di tipo A., B., C., D., E. ed F., le rispettive fasce territoriali di pertinenza acustica sono fissate dalle seguenti tabelle:

Strade di nuova realizzazione

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo Dm 6.11.01 Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F - locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

COMUNE DI BALZOLA

Strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo norme Cnr 1980 e direttive Put)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV Cnr 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F - locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

Nel caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare una prima parte più vicina all'infrastruttura denominata fascia A, ed una seconda più distante denominata fascia B.

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza acustica si calcola a partire dal confine dell'infrastruttura preesistente.

COMUNE DI BALZOLA

- ***Infrastrutture aeroportuali***

La Legge Quadro n. 447/95 definisce gli ambiti di intervento e le responsabilità connesse alla mitigazione dell'impatto ambientale: per l'aviazione civile la sua applicazione è disciplinata da una serie di decreti del Ministero dell'Ambiente di concerto con il con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Alla data della redazione della presente zonizzazione acustica, per le infrastrutture aeroportuali si attende la definizione dei confini delle zone A, B e C previste dal D.M. 31/10/1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale" da parte delle Commissioni competenti di cui all'art. 5 comma 1 del decreto stesso, sulla base dei criteri generali stabiliti dal D.M. 03/12/1999 "Procedura antirumore e zone di rispetto negli aeroporti".

Riguardano inoltre la disciplina del rumore delle infrastrutture aeroportuali il DPR 11/12/97 n. 496 "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili", e il D.Lgs. 17/01/2005 n. 13 "Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari".

All'interno del territorio di Balzola non sono presenti infrastrutture aeroportuali.

COMUNE DI BALZOLA

7) Elaborato

L'elaborato di cui all'art. 7 comma 1 della L.R. n. 52/2000, secondo quanto prescritto dal punto 5 delle linee guida regionali è composto da:

- 7.1. **Relazione tecnica** descrittiva delle modifiche occorse alla precedente classificazione acustica comunale – (*Cob045 – Relazione tecnica proposta.pdf*)
- 7.2. **Tavola planimetrica** rappresentante graficamente la classificazione acustica comunale riferita alla Fase II – Planimetria generale – (*Cob04500 – Generale – Fase II.dwf*)
- 7.3. **Tavola planimetrica** rappresentante graficamente la classificazione acustica comunale riferita alla Fase II – Centro abitato – (*Cob04501 – Centro abitato – Fase II.dwf*)
- 7.4. **Tavola planimetrica** rappresentante graficamente la classificazione acustica comunale riferita alla Fase III – Planimetria generale – (*Cob04502 – Generale – Fase III.dwf*)
- 7.5. **Tavola planimetrica** rappresentante graficamente la classificazione acustica comunale riferita alla Fase III – Centro abitato – (*Cob04503 – Centro abitato – Fase III.dwf*)
- 7.6. **Tavola planimetrica** rappresentante graficamente la classificazione acustica comunale riferita alla Fase IV – Planimetria generale – (*Cob04504 – Generale – Fase IV.dwf*)
- 7.7. **Tavola planimetrica** rappresentante graficamente la classificazione acustica comunale riferita alla Fase IV – Centro abitato – (*Cob04505 – Centro abitato – Fase IV.dwf*)
- 7.8. **Tavola planimetrica** rappresentante graficamente le fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie – (*Cob04506 – Generale – Infrastrutture ferroviarie.dwf*)

La presente relazione tecnica costituisce l'elaborato di cui al punto 7.1, e intende descrivere le modifiche occorse a tale zonizzazione a seguito dell'analisi del vigente Piano Regolatore Comunale (PRGC), come modificato dalla Seconda Variante Generale (approvata con D.C.C. n. 15 del 27/04/2004) e dalla successiva Variante Parziale 2008 (approvata con D.C.C. n. 22 del 02/08/2008), e sulla base dei criteri per la classificazione acustica del territorio stabiliti dalla L.R. 52/2000.

Gli allegati planimetrici costituiscono gli elaborati di cui ai punti 7.2-7.3-7.4-7.5-7.6-7.7-7.8 della presente e intendono descrivere graficamente le modifiche sopra elencate.

La classificazione acustica è rappresentata secondo le scale cromatiche e le simbologie indicate nella tabella sotto riportata. Le carte sono fornite su supporto cartografico in scala 1:10000 (Planimetria generale) e 1:2000 (Centro abitato).

CLASSE	DEFINIZIONE	COLORE	RETINO
I	Aree particolarmente protette	verde	punti
II	Aree ad uso prevalentemente residenziale	giallo	linee verticali
III	Aree di tipo misto	arancione	linee orizzontali
IV	Aree di intensa attività umana	rosso	tratteggio a croce
V	Aree prevalentemente industriali	viola	linee inclinate
VI	Aree esclusivamente industriali	blu	pieno

COMUNE DI BALZOLA

8) Adozione della zonizzazione acustica

a) Approvazione della zonizzazione acustica

Secondo quanto stabilito dall'art. 7 della L.R. n. 52/2000 la procedura di approvazione della zonizzazione acustica si compone delle seguenti fasi:

1. Il comune avvia la procedura di approvazione della classificazione acustica trasmettendo alla provincia e ai comuni limitrofi l'elaborato contenente la proposta di zonizzazione acustica e, contestualmente, ne dà avviso tramite affissione all'albo pretorio per almeno trenta giorni, con l'indicazione dell'ufficio comunale in cui la proposta è disponibile all'esame da parte del pubblico. L'avvio della procedura viene reso noto anche tramite pubblicazione sul B.U.R. Entro i successivi 60 giorni ogni soggetto interessato presenta al Comune ed alla Provincia proposte ed osservazioni.
2. Entro 120 giorni dall'avvio della procedura, la Provincia e i comuni limitrofi possono avanzare rilievi e proposte.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, il Comune adotta la classificazione acustica, tenendo conto delle osservazioni avanzate dal pubblico e recependo gli eventuali rilievi della Provincia e dei Comuni limitrofi, oppure motivando puntualmente il mancato recepimento.
4. Qualora insorga conflitto tra Comuni limitrofi in merito alla zonizzazione di aree confinanti, la Provincia, esperito un tentativo di conciliazione e convocata, eventualmente, la conferenza dei servizi delle amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 14 della Legge 07/08/90 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da ultimo modificato dall'art. 2 della Legge 16/06/98 n. 191, in caso di mancato accordo, adotta le opportune determinazioni, vincolanti per i Comuni.
5. Il Comune invia alla Regione, alla Provincia e all'A.R.P.A., copia del provvedimento definitivo di classificazione, completo di tutti gli elaborati, e provvede a dare notizia dell'avvenuta approvazione mediante avviso da pubblicarsi sul BUR e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

b) Modifiche della zonizzazione acustica

Nel caso specifico, trattandosi di modifiche da operare alla classificazione acustica vigente, queste sono state adottate con la procedura di cui sopra.

In particolare la proposta di zonizzazione acustica è stata adottata con D.C.C. n° 22 del 26/07/2013. Successivamente il Comune ha provveduto a darne avviso tramite affissione all'albo pretorio per almeno 30 gg, e ad inviarne copia alla Provincia di AL ed ai Comuni limitrofi.

Durante i successivi 60 gg per i soggetti privati, e 120 gg per la Provincia ed i comuni limitrofi, non sono stati avanzati rilievi e proposte.

COMUNE DI BALZOLA

9) Effetti della zonizzazione acustica per le Amministrazioni Comunali

La zonizzazione acustica costituisce uno dei passi indispensabili da compiere per realizzare la strategia d'azione della Legge Quadro. Tale atto determina conseguenze che riguardano sia l'ambito delle attività di governo acustico che quello di governo urbanistico del territorio (P.R.G.C., P.U.T., ecc.).

Di seguito sono fornite alcune indicazioni generali rivolte agli Amministratori Comunali per poter comprendere le implicazioni dirette e le conseguenti azioni da svolgere una volta approvato un piano di classificazione acustica.

a) Coordinamento degli strumenti urbanistici

Secondo quanto stabilito dall'art. 6 comma 1 lettera b della Legge Quadro, ripreso dall'art. 5 comma 4 della L.R. n. 52/2000, l'approvazione di un piano di classificazione acustica del territorio comunale necessita del conseguente coordinamento con gli strumenti urbanistici già adottati.

I principali strumenti di pianificazione territoriale di competenza comunale implicati sono il P.R.G.C. ed il P.U.T.

Il P.R.G.C. è atto di obbligatoria adozione secondo quanto disposto dalla L.R. 56/77 e s.m.i.

Il P.U.T. è invece strumento di pianificazione obbligatorio limitatamente ai casi di grandi realtà comunali o di complesse situazioni di traffico.

Il coordinamento degli strumenti urbanistici, come definito dall'art. 5 comma 5 della L.R. n.52/2000, consiste nell'adeguamento da parte dei comuni dei propri regolamenti, o nell'adozione di uno specifico, definendo apposite norme per:

- a) il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;
- b) il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore;
- c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore;
- d) la concessione di autorizzazioni in deroga.

La zonizzazione acustica deve tenere conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio. Da questo deriva un'estrema interconnessione tra il P.R.G.C. ed il piano di classificazione acustica. Tale nesso può determinare la necessità di operare perfezionamenti alle destinazioni d'uso del territorio in quei casi dove il processo della classificazione acustica possa portare ad incompatibilità acustico-urbanistiche.

Va notato che, in via indiretta, la zonizzazione può portare ad eventuali modifiche del P.R.G.C., laddove si ritenga l'unica soluzione possibile per garantire il risanamento dei casi di criticità acustica. La zonizzazione quindi, assume anche funzione di verifica e di indirizzo nelle scelte per lo strumento urbanistico generale.

COMUNE DI BALZOLA

Il P.U.T. è in connessione ancor più stretta con la classificazione acustica del territorio comunale. Infatti per le infrastrutture stradali è previsto dalla Legge Quadro (non è ancora stato promulgato lo specifico decreto) l'inserimento di fasce di pertinenza con caratteristiche di estensione spaziale connesse alla tipologia dell'infrastruttura stessa (classificata secondo il Codice della Strada). In questo caso non si dovrebbero verificare problemi di incompatibilità, e quindi le uniche modifiche al P.U.T. potrebbero derivare da eventuali interventi di risanamento ambientale.

b) Pratiche edilizie

La Legge Quadro ha introdotto numerose novità nell'ambito delle procedure di prevenzione ambientale, in particolare per le pratiche relative alla realizzazione di nuovi insediamenti abitativi o lavorativi. Ai Comuni, come specificato nell'art. 14 della Legge Quadro, è affidato il compito di valutare la correttezza della documentazione acustica che dovrà essere prodotta dai soggetti titolari di nuovi insediamenti residenziali o produttivi (art. 8 commi 2, 3 e 4). Tale verifica riguarda essenzialmente la completezza e la correttezza formale, rimandando la valutazione tecnica della conformità acustica all'A.R.P.A., il soggetto tecnico competente a supporto delle Amministrazioni Comunali.

La documentazione acustica che i soggetti titolari devono produrre è la seguente:

- *Documentazione di impatto acustico* per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ai sensi dell'art. 6 della Legge 08/07/1986 n. 349, e per le opere di realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere:
 - a)* aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b)* strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni;
 - c)* discoteche;
 - d)* circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - e)* impianti sportivi e ricreativi;
 - f)* ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- *Valutazione previsionale del clima acustico* delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - a)* scuole ed asili nido;
 - b)* ospedali;
 - c)* case di cura e di riposo;
 - d)* parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e)* nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere per cui è richiesta la documentazione di impatto acustico.

COMUNE DI BALZOLA

- *Documentazione di previsione di impatto acustico* allegata alle domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, ai provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché alle domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

Le specifiche e le caratteristiche di questa documentazione sono contenute negli artt. 10 e 11 della L.R. n. 52/2000.

c) Deroghe

L'art. 6 comma 1 lettera h) della Legge Quadro ha affidato ai Comuni il compito di autorizzare, anche in deroga ai valori limite di immissione di cui all'art. 2 comma 3 della stessa legge, lo **svolgimento di attività temporanee** (cantieri, ecc.) **e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo** ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso. Le specifiche e le modalità per il rilascio di dette autorizzazioni sono contenute nell'art. 9 della L.R. n. 52/2000.

Il rilascio delle autorizzazioni per le attività temporanee è disciplinato dalla D.G.R. n. 24-4049 del 27/06/2012 “Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della L.R. 25 ottobre 2000, n. 52”.

In base alla suddetta DGR per attività a carattere temporaneo si intendono le attività che durano per un tempo limitato. Sono considerate tali anche le attività stagionali, che si ripetono ciclicamente rispetto ad un periodo di osservazione di un anno, e le attività provvisorie, svolte per necessità o urgenza, in attesa di provvedere in modo definitivo.

Le attività e i rumori connessi ad impianti installati permanentemente possono essere considerati a carattere temporaneo qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno.

Le attività connesse ai dehors sono a carattere temporaneo, qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno.

Le autorizzazioni in deroga, a seconda delle caratteristiche proprie del tipo di attività oppure dei luoghi in cui sono esercitate, sono distinte dalla DGR in **autorizzazioni senza istanza (art. 5)**, **autorizzazioni con istanza semplificate (art. 6)** ed **autorizzazioni con istanza ordinarie (art. 7)**.

Il Comune può richiedere, nell'atto di autorizzazione o durante lo svolgimento dell'attività, che sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della l. 447/1995, di verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici.

Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può comunque imporre, durante lo svolgimento dell'attività autorizzata, limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti al fine di ridurre l'inquinamento acustico.

Per i siti particolarmente critici e qualora si renda necessario, il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate anche al fine di motivare eventuali prescrizioni, dinieghi o revoche.

COMUNE DI BALZOLA

L'autorizzazione in deroga richiesta per attività a carattere temporaneo da svolgere in prossimità di aree di Classe I del Piano di Classificazione Acustica, caratterizzate dalla presenza di ricettori sensibili, può essere soggetta a specifiche prescrizioni ai fini di una maggiore tutela.

Particolare attenzione dovrà essere posta per le attività temporanee nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio.

L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale qualora previsti dalla normativa.

Per il rilascio delle autorizzazioni in deroga valgono le indicazioni della DGR n. 24-4049 del 27/06/2012.

Le istanze di autorizzazione devono essere redatte secondo i contenuti minimi di cui agli allegati 1-2-3-4 alla DGR stessa.

Si precisa che si rende necessario aggiornare il Regolamento delle Attività Rumorose temporanee ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett h) della Legge Quadro n. 447/95 e della D.G.R. sopra citata.

d) Monitoraggio acustico

Con l'approvazione del piano di classificazione acustica ogni porzione del territorio comunale viene ad essere dotata di specifici limiti per l'inquinamento acustico, i quali, secondo l'art. 6 della Legge Quadro, sostituiscono la vecchia classificazione derivante dal D.P.C.M. 01/03/1991.

Il rispetto di tali limiti consegue anche da un'attività di controllo, la quale dovrà essere svolta dalle Amministrazioni Comunali oltre che su sollecitazione della popolazione anche per mezzo di una politica di pianificazione degli interventi di controllo. Il ruolo esercitato dal Comune dovrà essere di tipo amministrativo avvalendosi dell'A.R.P.A. per l'esecuzione tecnica delle attività di monitoraggio.

Come specificato nel paragrafo seguente, i Comuni assumeranno uno specifico ruolo di controllo anche in relazione alla verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati dai piani di risanamento acustico delle imprese.

In particolare, nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti la Giunta Comunale ha l'obbligo di presentare al Consiglio Comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune, che deve essere approvata e trasmessa alla Regione e alla Provincia di competenza.

Le specifiche e le modalità dei servizi di controllo sono contenute nell'art. 12 della L.R. n. 52/2000.

COMUNE DI BALZOLA

e) Piani comunali di risanamento acustico

Come previsto dall'art. 7 della Legge Quadro, i Comuni hanno l'obbligo di adottare **Piani di Risanamento Acustico (P.R.A.)** nel caso in cui vi sia un superamento dei limiti di attenzione e nel caso in cui la zonizzazione acustica metta in evidenza l'impossibilità di rispettare, a causa di preesistenti destinazioni d'uso, il divieto di contatto tra aree i cui valori di qualità si discostino in misura superiore a 5 dB(A).

I piani di risanamento acustico sono approvati dal Consiglio Comunale e possono anche essere adottati qualora s'intenda perseguire il raggiungimento dei valori di qualità.

L'elaborazione del piano implica l'interazione dei diversi settori dell'Amministrazione, l'analisi del contenuto e delle indicazioni del P.R.G.C. e il coordinamento con il P.U.T. e con i piani previsti dalla legislazione in materia ambientale.

Il P.R.A. può prevedere provvedimenti di varia natura: di tipo amministrativo (proposte ed indirizzi in sede di attività pianificatoria), normativo e regolamentare (P.R.G.C., regolamento d'igiene, regolamento edilizio e di polizia municipale, ecc.) e veri e propri interventi di mitigazione acustica anche mediante la rilocalizzazione delle sorgenti "estrane" al contesto urbanistico ed acustico all'interno del quale sono inserite.

I piani di risanamento devono contenere:

- a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate con la zonizzazione acustica;
- b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di risanamento;
- d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

I piani devono essere redatti in conformità all'art. 7 della Legge Quadro, sotto responsabilità di tecnico competente in acustica ambientale.

I P.R.A. comunali devono essere predisposti entro dodici mesi dall'adozione della classificazione acustica del territorio, oppure dalla conoscenza del superamento dei valori di attenzione. In caso di persistente inerzia o in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, l'adozione del piano è effettuata, in via sostitutiva, dalla Provincia.

Contestualmente all'approvazione, il Comune deve trasmettere il piano di risanamento alla Regione ed alla Provincia.

COMUNE DI BALZOLA

f) Piani di risanamento acustico delle imprese

Come previsto dall'art. 14 della L.R. n. 52/2000, i titolari di imprese produttive sia di beni che di servizi che provocano rumore, nonché gli impianti o attività rumorose, entro sei mesi della pubblicazione sul BUR dell'avviso di approvazione del provvedimento comunale di classificazione acustica, devono verificare la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti e, se necessario, devono adeguarsi; oppure entro lo stesso termine, presentano alla Provincia (in caso di attività produttive soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale) oppure al Comune (negli altri casi) apposito piano di risanamento.

Per le imprese che hanno realizzato interventi di risanamento ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 01/03/91 (limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), e che devono adeguarsi ai limiti conseguenti la nuova classificazione, l'avvio degli ulteriori interventi di adeguamento può essere posticipato al completamento del piano di ammortamento.

I piani di risanamento acustico devono indicare le caratteristiche e l'entità dei rumori generati in relazione alle attività svolte e alle sorgenti sonore utilizzate, gli effetti acustici provocati nelle aree circostanti, l'individuazione e la descrizione dei ricettori presenti in tali aree, gli obiettivi, le modalità e le priorità del risanamento.

Inoltre devono specificare la scansione temporale dei singoli interventi di bonifica, i termini certi per l'adeguamento complessivo, e devono precisare indicatori oggettivi, da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi, nonché la stima degli oneri finanziari occorrenti e l'incidenza della spesa sull'impresa proponente.

La relazione tecnica allegata al piano di risanamento deve essere redatta sotto responsabilità di tecnico competente in acustica ambientale, ed il piano deve essere presentato dal legale rappresentante dell'impresa.

La Provincia o il Comune, valutano la congruità dei tempi indicati per l'esecuzione dei singoli interventi e per il completamento del risanamento, in relazione all'entità dello scostamento dai limiti di legge, alla presenza di popolazione disturbata, alla complessità dell'intervento e all'incidenza della spesa sull'impresa proponente. Successivamente a tale valutazione approvano il piano di risanamento con eventuali prescrizioni che possono riguardare anche i tempi di effettuazione.

La Provincia o il Comune, avvalendosi dell'A.R.P.A., periodicamente verificano a campione la realizzazione degli interventi previsti dai piani approvati in relazione al raggiungimento dei risultati di risanamento attesi.

Qualora la Provincia o il Comune non si esprimano sul piano di risanamento entro 180 giorni dalla sua presentazione, i soggetti che hanno proposto il piano, sono comunque tenuti a realizzarlo con le modalità e nei termini proposti. A tal fine, entro i successivi 15 giorni, gli stessi soggetti comunicano al Comune sede dell'attività, e alla Provincia in caso di attività produttiva sia di beni che di servizi, l'inizio dei lavori. Durante il periodo di risanamento non si applicano sanzioni, sempreché siano rispettati gli obiettivi e le scadenze previste per il risanamento, nonché le eventuali prescrizioni della Provincia o del Comune.

Al termine degli interventi di risanamento è trasmessa, all'autorità cui è stato presentato il piano, relazione tecnica attestante il conseguimento degli obiettivi.

COMUNE DI BALZOLA

Alle società e agli enti gestori di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture si applicano le disposizioni dell'art. 10 comma 5 della Legge Quadro, che prevedono l'obbligo di predisporre e presentare al Comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'Ambiente.

10) Evoluzioni della zonizzazione acustica

Nell'ottica di un generale miglioramento delle condizioni acustiche ambientali, la Legge Quadro contempla la possibilità di operare riduzioni relativamente ai limiti d'immissione per l'inquinamento acustico. Tali riduzioni, a cura delle amministrazioni comunali, potranno essere svolte secondo le seguenti modalità:

- introduzione di valori di qualità da conseguirsi nel breve, medio o lungo periodo (art. 2 comma 1 lettera h della Legge Quadro). Tali valori costituiscono il segno del raggiungimento delle finalità della Legge;
- introduzione di limiti di esposizione al rumore inferiori nel caso che il territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico.

In senso opposto, come specificato in precedenza al paragrafo 9 lettera c), seppure a carattere limitato, i Comuni potranno rilasciare autorizzazioni (anche in deroga ai valori limite) per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

COMUNE DI BALZOLA

11) Limiti normativi applicabili (Legge Quadro e D.P.C.M. 14/11/1997)

- **Valori limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Valori limite di emissione – Leq in dB(A)		
Classe acustica	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00-22:00)	Notturmo (22:00-06:00)
I	45	35
II	50	40
III	55	45
IV	60	50
V	65	55
VI	65	65

- **Valori limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori limite di immissione – Leq in dB(A)		
Classe acustica	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00-22:00)	Notturmo (22:00-06:00)
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

I valori assoluti di immissione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali ed alle sorgenti sonore di cui all'art. 11 comma 1 della Legge 447/95, ovvero all'interno delle fasce di pertinenza il contributo energetico di tali infrastrutture e sorgenti sonore non deve contribuire al valore misurato. All'esterno delle fasce di pertinenza il rumore originato dall'infrastruttura concorre al raggiungimento dei valori assoluti di immissione.

COMUNE DI BALZOLA

- **Livello differenziale di immissione:** il valore determinato dalla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo, misurato negli ambienti abitativi indipendentemente da qualunque zonizzazione.

I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.97 sono i seguenti:

- 5 dB(A) periodo diurno
- 3 dB(A) periodo notturno

Tali valori sono da intendersi validi all'interno degli ambienti abitativi e **non si applicano** nelle aree classificate nella Classe VI (aree esclusivamente industriali interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi).

Nel caso di ambienti abitativi, i valori limite differenziali non sono inoltre applicabili, in quanto ogni effetto del rumore è ritenuto trascurabile, nei casi in cui il livello del rumore ambientale è **inferiore** ai valori sotto indicati:

LIVELLO RUMORE AMBIENTALE dB(A)		
	Finestre aperte	finestre chiuse
periodo diurno	50	35
periodo notturno	40	25

I valori limiti differenziali **non si applicano** inoltre alla rumorosità prodotta da:

- infrastrutture stradali
- infrastrutture ferroviarie, aeroportuali e marittime
- attività e comportamenti **non** connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali
- servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

- **Valori di qualità:** i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

Valori di qualità – Leq in dB(A)		
Classe acustica	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00-22:00)	Notturmo (22:00-06:00)
I	47	37
II	52	42
III	57	47
IV	62	52
V	67	57
VI	70	70

COMUNE DI BALZOLA

- **Valori di attenzione:** il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

I valori di attenzione sono espressi come livelli equivalenti ponderati riferiti al tempo a lungo termine e possono essere valutati in due differenti maniere sulla base del tempo di misura:

- se riferiti ad 1 ora, sono pari ai valori di immissione incrementati di 10 dB nel periodo diurno e di 5 dB nel periodo notturno;
- se riferiti ai tempi di riferimento (diurno e notturno), sono pari ai valori limite di immissione assoluti.

Valori di attenzione (T_L relativo a 1 ora) – Leq in dB(A)		
Classe acustica	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00-22:00)	Notturmo (22:00-06:00)
I	60	45
II	65	50
III	70	55
IV	75	60
V	80	65
VI	80	75

Valori di attenzione (T_L relativo tempo di riferimento) – Leq in dB(A)		
Classe acustica	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00-22:00)	Diurno (06:00-22:00)
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70